



Bruxelles, 30 novembre 2018
(OR. en)

15020/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0108(COD)**

JAI 1236
COPEN 428
CYBER 304
DROIPEN 192
JAIEX 160
ENFOPOL 596
DAPIX 366
EJUSTICE 163
MI 917
TELECOM 442
DATAPROTECT 263
CODEC 2180

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	14351/1/18 REV1
n. doc. Comm.:	8110/18
Oggetto:	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale - Orientamento generale

INTRODUZIONE

1. Il 17 aprile 2018 la Commissione ha adottato e trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto, la cui base giuridica è l'articolo 82, paragrafo 1, TFUE. Essa mira a creare ordini di "produzione" e di "conservazione" per ottenere o conservare prove elettroniche in un'altra giurisdizione senza l'intervento delle autorità competenti di tale giurisdizione. Gli ordini mirano specificamente all'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche con l'obiettivo di adattare i meccanismi di cooperazione giudiziaria alle esigenze della lotta alla criminalità nell'era digitale.

2. La proposta di regolamento prevede la possibilità di richiedere qualsiasi categoria di dati conservati. Tuttavia, essa fissa una soglia specifica per i dati relativi alle operazioni e al contenuto [diversamente dai dati relativi agli abbonati e agli accessi], che possono essere richiesti solo per reati punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima di almeno 3 anni o per specifici reati dipendenti dall'informatica, favoriti dall'uso del ciberspazio o connessi al terrorismo.
3. La proposta prevede un termine perentorio di dieci giorni per l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione, ma in caso di urgenza (minaccia imminente per la vita o l'integrità fisica di una persona o per un'infrastruttura critica), il termine è di 6 ore. Per l'ordine europeo di conservazione l'autorità competente dispone di 60 giorni per confermare di aver avviato una successiva richiesta di produzione di dati (anche attraverso l'assistenza giudiziaria). In caso di mancata ottemperanza all'ordine possono essere imposte sanzioni al prestatore di servizi.
4. Gli ordini devono essere rivolti a un prestatore di servizi operante nell'Unione, o a un rappresentante legale da esso designato che si trova in un altro Stato membro, ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche in conformità della direttiva proposta. Il progetto di regolamento utilizza il criterio del tipo dei servizi forniti (servizi di comunicazione elettronica, della società dell'informazione, di hosting, di numerazione IP, per la privacy o proxy), ma cita anche alcuni tipi di prestatori di servizi (registri o registrar di nomi di dominio internet).
5. Il 18 ottobre 2018 il Consiglio europeo¹ ha chiesto di trovare soluzioni per garantire un accesso transfrontaliero rapido ed efficiente alle prove elettroniche al fine di combattere efficacemente il terrorismo e altre forme gravi di criminalità, sia all'interno dell'UE che a livello internazionale. Ha inoltre sottolineato che si dovrebbe giungere a un accordo sulle proposte della Commissione riguardanti le prove elettroniche entro la fine dell'attuale legislatura.
6. Nel Parlamento europeo, la sig.ra Birgit Sippel (LIBE, S&D) è stata nominata relatrice il 24 maggio 2018. La commissione LIBE ha discusso la proposta l'11 giugno 2018 e ha tenuto varie riunioni e audizioni, compresa un'audizione pubblica svoltasi il 27 novembre 2018. Non è stato fissato un calendario per l'adozione della relazione.
7. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 12 luglio 2018².

¹ EUCO 13/18, punto 9.

² Doc. 11533/18.

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

8. Il 27 aprile 2018 la Commissione ha presentato la proposta al Gruppo "Cooperazione in materia penale", che in seguito ha proceduto ad un esame articolo per articolo del progetto di regolamento e a uno scambio di opinioni sulla valutazione d'impatto in data 5 e 6 maggio 2018. In linea generale, sia la valutazione d'impatto che la proposta sono state accolte favorevolmente dalle delegazioni.
9. Le discussioni sono state incentrate principalmente sull'idea proposta dalla Commissione di notificare un ordine europeo di produzione direttamente al prestatore di servizi o al suo rappresentante legale senza l'intervento dello Stato membro in cui questi ultimi si trovano (cioè lo Stato di esecuzione), sulla definizione di prestatore di servizi, sulle immunità e i privilegi, sulla procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti, nonché sulle sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal regolamento.
10. L'esame della proposta da parte del Gruppo si è svolto durante le presidenze bulgara e austriaca. Le dodici riunioni che si sono tenute hanno dato luogo a cinque versioni rivedute consecutive. Le discussioni si sono concluse il 20 novembre 2018 in vista della presentazione del testo di compromesso riportato nell'allegato della presente nota per adozione come orientamento generale sulla proposta nella prossima sessione del Consiglio GAI che si terrà il 6 e 7 dicembre 2018.
11. Il testo di compromesso riveduto della presidenza che figura in allegato tiene conto del risultato delle discussioni svoltesi nelle riunioni del Gruppo, dei contributi scritti ricevuti dalle delegazioni, come pure delle riserve sul testo espresse dagli Stati membri. I considerando sono stati adattati per riflettere le modifiche apportate alle disposizioni sostanziali. Tutte le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **neretto** (nuovo testo) o con [...] (testo soppresso).

III. CONCLUSIONE

12. Il testo figurante nell'allegato riflette gli sforzi compiuti dalla presidenza e dagli Stati membri per trovare un compromesso.
 13. Il 28 novembre 2018 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo sul testo di compromesso della presidenza figurante nell'allegato della presente nota, con un'unica modifica consistente nella rimozione della riserva della delegazione SI che figurava nella nota 27.
 14. Si invita pertanto il Consiglio a raggiungere un orientamento generale sul testo, che costituirà la base per i negoziati con il Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria (articolo 294 TFUE).
-

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale³

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per realizzare gradualmente tale spazio, l'Unione adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale basate sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione.
- (2) Le misure per ottenere e conservare prove elettroniche sono sempre più importanti per consentire lo svolgimento delle indagini e dei procedimenti penali all'interno dell'Unione. Per combattere la criminalità sono essenziali meccanismi efficaci per l'ottenimento di prove elettroniche, che garantiscano nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti nei trattati, in particolare i principi di necessità e proporzionalità e il diritto al giusto processo, alla protezione dei dati, alla segretezza della corrispondenza e al rispetto della vita privata.

³ Paesi Bassi, Finlandia, Repubblica ceca e Lettonia hanno formulato una riserva sull'intero testo di compromesso. Per quanto concerne i Paesi Bassi, tale riserva riguarda, tra l'altro, gli articoli 5, 6 e 7 bis, l'articolo 11, paragrafo 3, e gli articoli 12 bis, 12 ter, 14 e 17.

⁴ GU C del ..., pag. ...

- (3) La dichiarazione congiunta dei ministri della Giustizia e degli Affari interni e dei rappresentanti delle istituzioni dell'UE del 22 marzo 2016 sugli attentati terroristici di Bruxelles ha sottolineato la necessità, in via prioritaria, di trovare modalità per assicurare ed ottenere più rapidamente ed efficacemente prove elettroniche e di individuare misure concrete per far fronte al problema.
- (4) Le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2016 hanno sottolineato il rilievo crescente delle prove elettroniche nei procedimenti penali e l'importanza di proteggere il cibernazio da abusi e attività criminali nell'interesse delle economie e società e, di conseguenza, la necessità per le autorità di contrasto e giudiziarie di disporre di strumenti efficaci per indagare e perseguire atti criminali connessi al cibernazio.
- (5) Nella comunicazione congiunta del 13 settembre 2017 sulla resilienza, deterrenza e difesa⁵ la Commissione ha sottolineato che indagare e perseguire efficacemente i reati favoriti dalla cibernetica costituisce un deterrente essenziale dei ciberattacchi, e che il quadro procedurale attuale deve essere adattato meglio all'era di internet. Talvolta le attuali procedure non sono risultate adeguate alla velocità dei ciberattacchi, che richiedono una rapida cooperazione transfrontaliera.
- (6) Nella risoluzione del 3 ottobre 2017 sulla lotta contro la criminalità informatica⁶ il Parlamento europeo ha ribadito tali preoccupazioni, evidenziando le difficoltà che l'attuale quadro giuridico frammentato può creare per i prestatori di servizi che intendono soddisfare le richieste dei servizi di contrasto, e ha invitato la Commissione a proporre un quadro giuridico europeo in materia di prove elettroniche che comprenda garanzie sufficienti per i diritti e le libertà di tutti gli interessati.
- (7) I servizi su rete possono essere forniti da qualsiasi luogo e non necessitano di un'infrastruttura fisica, di locali o personale nel paese di destinazione. Di conseguenza, le prove pertinenti sono spesso conservate al di fuori dello Stato che effettua le indagini o da un prestatore di servizi stabilito al di fuori di tale Stato. Sovente non esiste alcun altro collegamento tra il caso oggetto di indagine nello Stato interessato e lo Stato in cui si trova il luogo di conservazione o lo stabilimento principale del prestatore di servizi.
- (8) A causa di questa mancanza di collegamento, le richieste di cooperazione giudiziaria sono spesso rivolte a paesi che ospitano un gran numero di prestatori di servizi ma che non hanno nessun'altra relazione con il caso di specie. Per giunta il numero di richieste è fortemente aumentato a seguito dell'uso sempre maggiore dei servizi su rete, per natura privi di frontiere. Di conseguenza, per ottenere prove elettroniche attraverso i canali della cooperazione giudiziaria occorre spesso molto tempo, più di quello per cui gli eventuali indizi rimangono a disposizione. Inoltre, non esiste un quadro chiaro per la cooperazione con i prestatori di servizi, sebbene alcuni prestatori di paesi terzi accettino le richieste dirette di dati non relativi al contenuto quando consentito dal diritto nazionale applicabile. Di conseguenza, tutti gli Stati membri si basano sul canale della cooperazione con i prestatori di servizi, ove disponibile, ricorrendo a strumenti, condizioni e procedure nazionali diversi. Inoltre, per quanto riguarda i dati relativi al contenuto, alcuni Stati membri hanno preso iniziative unilaterali, mentre altri continuano a basarsi sulla cooperazione giudiziaria.

⁵ JOIN(2017) 450 final.

⁶ 2017/2068(INI).

- (9) La frammentarietà del quadro giuridico crea difficoltà per i prestatori di servizi che cercano di ottemperare alle richieste dei servizi di contrasto. Occorre pertanto presentare un quadro giuridico europeo in materia di prove elettroniche che imponga ai prestatori di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dello strumento di rispondere direttamente alle autorità, senza che sia necessario **in ciascun caso** l'intervento **sistematico** di un'autorità giudiziaria nello Stato membro del prestatore di servizio.
- (10) Gli ordini di cui al presente regolamento dovrebbero essere rivolti a rappresentanti legali dei prestatori di servizi appositamente designati. Se un prestatore di servizi stabilito nell'Unione non ha designato un rappresentante legale, gli ordini possono essere indirizzati a un qualsiasi stabilimento del prestatore all'interno dell'Unione. Questa possibilità di riserva consente di garantire l'efficacia del sistema qualora il prestatore di servizi non abbia (ancora) nominato un apposito rappresentante.
- (11) Il meccanismo dell'ordine europeo di produzione e dell'ordine europeo di conservazione per le prove elettroniche in materia penale può operare solo sulla base di un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri, che è un prerequisito essenziale per il buon funzionamento del presente strumento.
- (12) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato.
- (12 bis) Qualora abbia elementi per ritenere che in un altro Stato membro possa essere in corso un procedimento penale parallelo, lo Stato membro di emissione deve consultare le autorità di tale Stato membro in conformità della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio⁷. In ogni caso, non dovrebbe essere emesso un ordine europeo di produzione se lo Stato membro di emissione dispone di elementi per ritenere che ciò sia contrario al principio *ne bis in idem*.**

⁷ [Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio](#), del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

- (13) Al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, il presente regolamento fa espresso riferimento alle norme necessarie per l'ottenimento dei dati personali, il trattamento di tali dati, il controllo giurisdizionale dell'uso dell'atto d'indagine previsto dal presente strumento e i mezzi di ricorso disponibili.
- (14) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato senza pregiudizio per i diritti procedurali nei procedimenti penali riconosciuti dalle direttive 2010/64/UE⁸, 2012/13/UE⁹, 2013/48/UE¹⁰, 2016/343¹¹, 2016/800¹² e 2016/1919¹³ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (15) Il presente strumento stabilisce le norme in base alle quali un'autorità giudiziaria competente dell'Unione europea può, mediante un ordine europeo di produzione o di conservazione, ingiungere a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione di produrre o conservare prove elettroniche. Esso è applicabile in tutti i casi in cui il prestatore di servizi è stabilito o rappresentato in un altro Stato membro. Nelle situazioni nazionali in cui non è possibile usare gli strumenti disposti dal presente regolamento, quest'ultimo non dovrebbe limitare i poteri già conferiti dal diritto nazionale alle autorità nazionali competenti per obbligare i prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nel loro territorio.

⁸ [Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio](#), del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

⁹ [Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio](#), del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

¹⁰ [Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio](#), del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

¹¹ [Direttiva \(UE\) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio](#), del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

¹² [Direttiva \(UE\) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio](#), dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

¹³ [Direttiva \(UE\) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio](#), del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

- (16) I prestatori di servizi più pertinenti per i procedimenti penali sono i prestatori di servizi di comunicazione elettronica e specifici prestatori di servizi della società dell'informazione che facilitano l'interazione tra utenti. Pertanto, entrambi i gruppi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica sono definiti nella proposta di direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Essi comprendono le comunicazioni interpersonali, quali Voice over IP (VoIP), la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica. **Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile anche ad altri [...] prestatori di servizi della società dell'informazione [...] ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, [...] che non possono essere considerati prestatori di servizi di comunicazione elettronica [...] ma offrono agli utenti la possibilità di comunicare tra loro oppure offrono agli utenti servizi che possono essere utilizzati per trattare o memorizzare dati per loro conto. Ciò dovrebbe essere in linea con i termini usati nella convenzione di Budapest sulla criminalità informatica. Il trattamento dei dati dovrebbe essere inteso nel senso tecnico di creazione o manipolazione di dati, vale a dire di operazioni tecniche volte a produrre o modificare dati attraverso la potenza di elaborazione informatica. Le categorie di servizi della società dell'informazione che rientrano nel presente strumento sono, ad esempio, i mercati online [...] che offrono ai consumatori e alle imprese la possibilità di comunicare tra loro e altri servizi di hosting, anche quando il servizio è fornito attraverso cloud computing, nonché le piattaforme di gioco online e le piattaforme di gioco d'azzardo online. Se un prestatore di servizi della società dell'informazione non offre ai propri utenti la possibilità di comunicare tra loro, ma solo con il prestatore di servizi, o non offre la possibilità di trattare o conservare dati, ovvero se la possibilità di trattare/conservare dati non costituisce una parte essenziale del servizio fornito agli utenti, quali servizi giuridici, architettonici, ingegneristici e contabili forniti online a distanza, esso non rientra nella definizione prevista dal presente regolamento, anche se rientra nella definizione di servizi della società dell'informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535. [...]**
- (17) In molti casi i dati non sono più conservati o trattati nel dispositivo dell'utente ma sono messi a disposizione su un'infrastruttura cloud accessibile da qualsiasi luogo. Per fornire tali servizi i prestatori non hanno bisogno di essere stabiliti o avere server in una data giurisdizione. Pertanto l'applicazione del presente regolamento non dovrebbe dipendere dal luogo effettivo in cui si trova lo stabilimento del prestatore o la struttura per il trattamento o la conservazione dei dati.
- (18) I prestatori di servizi di infrastruttura internet relativi all'assegnazione di nomi e numeri, quali i registrar di nomi di dominio e i registri e i prestatori di servizi per la privacy o proxy, o i registri regionali di internet (Regional Internet Registry, RIR) per gli indirizzi del protocollo internet (IP), sono particolarmente rilevanti quando occorre identificare soggetti dietro siti web dannosi o compromessi. I dati in possesso di tali prestatori di servizi sono di particolare rilevanza per i procedimenti penali, in quanto permettono di identificare persone o entità dietro un sito web usato in attività criminali o le vittime dell'attività criminale qualora un sito web compromesso sia stato piratato da criminali.

- (19) Il presente regolamento disciplina l'acquisizione solo dei dati conservati, ossia dei dati detenuti dal prestatore di servizi al momento della ricezione di un certificato di ordine europeo di produzione o di conservazione. Non impone un obbligo generale di conservare i dati né autorizza l'intercettazione di dati o l'ottenimento di dati che saranno conservati dopo la ricezione del certificato di ordine di produzione o di conservazione. I dati devono essere forniti a prescindere dal fatto che siano criptati o meno.
- (20) Le categorie di dati rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento comprendono i dati relativi agli abbonati, i dati relativi agli accessi, i dati relativi alle operazioni (categorie congiuntamente denominate "dati non relativi al contenuto") e i dati relativi al contenuto. Questa distinzione, tranne per quanto riguarda i dati relativi agli accessi, esiste nel diritto [...] di molti Stati membri e nell'attuale quadro giuridico statunitense, che consente ai prestatori di servizi di condividere su base volontaria i dati non relativi al contenuto con le autorità di contrasto straniere.
- (21) È opportuno considerare i dati relativi agli accessi come una categoria specifica di dati ai fini del presente regolamento. I dati relativi agli accessi sono richiesti allo stesso scopo dei dati relativi agli abbonati, ossia per individuare l'utente sottostante, e il livello di impatto sui diritti fondamentali è simile a quello dei dati relativi agli abbonati. I dati relativi agli accessi tipicamente sono registrati nell'ambito di una registrazione di eventi (in altre parole un log server) per indicare l'inizio e la fine di una sessione di accesso utente a un servizio. Il più delle volte si tratta di un indirizzo IP (statico o dinamico) o altro identificatore che individua l'interfaccia di rete usata durante la sessione di accesso. Se l'utente è ignoto, spesso occorre ottenere tali dati prima di poter richiedere al prestatore di servizi i dati relativi agli abbonati correlati a quell'identificatore.
- (22) I dati relativi alle operazioni, invece, sono generalmente richiesti per ottenere informazioni sui contatti dell'utente e sul luogo in cui questo si trova e possono servire per definire il profilo di una persona. Ciò detto, i dati relativi agli accessi non possono, di per sé, servire a un siffatto scopo, ad esempio non rivelano nessuna informazione sugli interlocutori dell'utente. La presente proposta pertanto introduce una nuova categoria di dati, che devono essere trattati come i dati relativi agli abbonati se l'obiettivo perseguito dal loro ottenimento è analogo.
- (23) Tutte le categorie di dati contengono dati personali e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione delle garanzie previste dall'*acquis* dell'Unione in materia di protezione dei dati, ma l'intensità dell'impatto sui diritti fondamentali varia, in particolare tra i dati relativi agli abbonati e i dati relativi agli accessi, da un lato, e i dati relativi alle operazioni e i dati relativi al contenuto, dall'altro. Mentre i dati relativi agli abbonati e i dati relativi agli accessi sono utili per ottenere i primi indizi in un'indagine sull'identità dell'indagato, i dati relativi alle operazioni e i dati relativi al contenuto sono i più pertinenti come materiale probatorio. È pertanto essenziale che tutte queste categorie di dati rientrino nell'ambito di applicazione dello strumento. Considerato il diverso livello di impatto sui diritti fondamentali, sono previste condizioni diverse per l'ottenimento dei dati relativi agli abbonati e dei dati relativi agli accessi, da un lato, e dei dati relativi alle operazioni e dei dati relativi al contenuto, dall'altro.

- (24) L'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione sono atti d'indagine che dovrebbero essere emessi solo nell'ambito di specifici procedimenti penali nei confronti di specifici autori, noti o ancora ignoti, di un reato concreto che è già stato commesso, previa valutazione individuale della proporzionalità e della necessità in ogni singolo caso.
- (24 bis) Poiché un procedimento relativo a una richiesta di assistenza giudiziaria può essere considerato un procedimento penale in base al diritto nazionale applicabile negli Stati membri, è opportuno precisare che non si dovrebbe rilasciare un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione per fornire assistenza giudiziaria a un altro Stato membro o a un paese terzo. In tal caso, la richiesta di assistenza giudiziaria dovrebbe essere rivolta allo Stato membro o al paese terzo che può fornire assistenza giuridica secondo il proprio diritto nazionale. Tuttavia, se l'autorità di emissione ha già ottenuto prove elettroniche a norma del presente regolamento per propri procedimenti o indagini penali e tali prove sono in seguito oggetto di trasferimento o trasmissione, si dovrebbero applicare le condizioni del principio di specialità.**
- (24 ter) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai procedimenti penali avviati dall'autorità di emissione al fine di localizzare un condannato latitante per eseguire una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. Tuttavia, se la pena o la misura di sicurezza privative della libertà sono state pronunciate in contumacia, non dovrebbe essere possibile emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, dal momento che il diritto nazionale degli Stati membri in materia di sentenze contumaciali varia notevolmente all'interno dell'Unione europea.**
- (25) Il presente regolamento non pregiudica i poteri d'indagine delle autorità nei procedimenti civili o amministrativi, anche qualora tali procedimenti possano comportare sanzioni.
- (26) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione, e gli ordini di cui al presente regolamento dovrebbero essere emessi solo in relazione ai dati riguardanti servizi offerti nell'Unione. I servizi offerti esclusivamente al di fuori dell'Unione non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, anche se il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione.

- (27) Per determinare se un prestatore di servizi offre servizi nell'Unione occorre verificare se il prestatore di servizi consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità di un'interfaccia online, ad esempio l'accessibilità del sito web del prestatore di servizi o di un intermediario o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto in uno o più Stati membri, non dovrebbe di per sé costituire una condizione sufficiente per l'applicazione del presente regolamento.
- (28) Per determinare l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe sussistere anche un collegamento sostanziale con l'Unione. Tale collegamento dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi ha uno stabilimento nell'Unione. In mancanza di stabilimento nell'Unione, il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe essere valutato sulla base [...] di **specifici criteri di fatto quali** un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri, o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione o la possibilità di ordinare prodotti o servizi. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione ("app") nell'apposito negozio online ("app store") nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione, o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura dell'assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe inoltre considerarsi soddisfatto qualora il prestatore di servizi diriga le sue attività verso uno o più Stati membri, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.¹⁴ Al contrario, la fornitura del servizio al fine del mero rispetto del divieto di discriminazione imposto dal regolamento (UE) 2018/302¹⁵ non può di per sé considerarsi direzione o orientamento delle attività verso un dato territorio all'interno dell'Unione.
- (29) L'ordine europeo di produzione dovrebbe essere emesso solo se è necessario e proporzionato. La valutazione dovrebbe considerare se l'ordine è limitato a quanto necessario per raggiungere il legittimo obiettivo di ottenere i dati pertinenti e necessari che dovranno servire da prova solo nella singola fattispecie, **tenendo debitamente conto dell'impatto del provvedimento sui diritti fondamentali della persona i cui dati sono richiesti.**

¹⁴ [Regolamento \(UE\) n. 1215/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

¹⁵ [Regolamento \(UE\) 2018/302](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 601 del 2.3.2018, pag. 1).

- (30) È opportuno che nel processo di emissione o di convalida di un ordine europeo di produzione o di conservazione intervenga sempre un'autorità giudiziaria. Considerato il carattere più sensibile dei dati relativi alle operazioni e dei dati relativi al contenuto, l'emissione o la convalida di un ordine europeo di produzione per la produzione di queste categorie di dati richiede il riesame da parte di un giudice. Poiché i dati relativi agli abbonati e i dati relativi agli accessi sono meno sensibili, l'ordine europeo di produzione per la loro divulgazione può essere emesso o convalidato anche dai pubblici ministeri competenti.
- (31) Per lo stesso motivo occorre effettuare una distinzione per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale del presente regolamento: l'ordine di produrre dati relativi agli abbonati o dati relativi agli accessi può essere emesso per qualsiasi reato, mentre l'accesso ai dati relativi alle operazioni e ai dati relativi al contenuto dovrebbe essere soggetto a requisiti più severi, a causa del carattere più sensibile di questi dati. La fissazione di una soglia consentirebbe un approccio più proporzionato, insieme a una serie di altre condizioni e garanzie ex ante ed ex post previste dal presente regolamento per assicurare il rispetto della proporzionalità e dei diritti degli interessati. La soglia non dovrebbe però limitare l'efficacia dello strumento e il suo uso da parte degli operatori. Autorizzare l'emissione di ordini relativi a indagini per reati punibili con una pena detentiva della durata massima di almeno 3 anni limita l'ambito di applicazione dello strumento ai reati più gravi senza compromettere eccessivamente le possibilità di uso dello strumento da parte degli operatori. Escluderebbe dall'ambito di applicazione un numero significativo di reati che gli Stati membri considerano meno gravi e puniscono con una pena massima inferiore. Offrirebbe inoltre il vantaggio di essere facilmente applicabile nella pratica.
- (32) Esistono reati specifici per i quali le prove sono tipicamente disponibili esclusivamente in formato elettronico, per natura particolarmente effimero. Si tratta dei reati connessi all'informatica, anche quando non sono considerati gravi di per sé ma possono causare un danno esteso o considerevole, in particolare nei casi che comportano un effetto individuale scarso ma un danno complessivo di elevato volume. Per la maggior parte dei reati commessi a mezzo di un sistema d'informazione, l'applicazione della stessa soglia fissata per gli altri tipi di reato comporterebbe prevalentemente l'impunità. Questa considerazione giustifica l'applicazione del regolamento anche per tali reati qualora la sanzione comminata dalla legge sia inferiore a 3 anni di reclusione. Anche i reati connessi al terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 non richiedono la soglia massima di almeno 3 anni.
- (33) È inoltre necessario prevedere che l'ordine europeo di produzione possa essere emesso solo se un ordine dello stesso tipo è disponibile per lo stesso reato in una situazione nazionale comparabile nello Stato di emissione.
- (33 bis) Qualora venga emesso un ordine per ottenere varie categorie di dati, l'autorità di emissione deve assicurare che siano soddisfatte le condizioni e procedure, come l'informazione dello Stato di esecuzione, previste per tutte le categorie di dati interessate.**

(34) Qualora i dati ricercati siano conservati o trattati nell'ambito di un'infrastruttura fornita dal prestatore di servizi a una società o altra entità diversa da una persona fisica, tipicamente nel caso dei servizi di hosting, l'ordine europeo di produzione dovrebbe essere usato solo quando altri atti d'indagine nei confronti della società o dell'entità risultano inappropriati, soprattutto se rischiano di compromettere l'indagine. Questa considerazione è di particolare rilevanza per le entità di grandi dimensioni, come le società per azioni o gli enti pubblici, che si avvalgono dei servizi di prestatori di servizi per la propria infrastruttura informatica aziendale o i propri servizi informatici aziendali o per entrambi. In tali situazioni il primo destinatario dell'ordine europeo di produzione dovrebbe essere la società o altra entità. Tale società o altra entità potrebbe non essere un prestatore di servizi rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, qualora non sia opportuno rivolgersi a tale soggetto, ad esempio perché è sospettato di coinvolgimento nel caso di specie o vi sono indizi di collusione con il soggetto sottoposto all'indagine, le autorità competenti dovrebbero potersi rivolgere al prestatore di servizi che fornisce l'infrastruttura in questione affinché produca i dati richiesti. Questa disposizione non pregiudica il diritto di ingiungere al prestatore di servizi di conservare i dati.

(34 bis) Se i dati sono conservati o trattati nell'ambito di un'infrastruttura fornita da un prestatore di servizi ad un'autorità pubblica, è opportuno che solo le autorità dello Stato membro in questione possano emettere un ordine europeo di produzione o di conservazione in quanto tali dati possono essere considerati particolarmente sensibili. Per autorità pubblica si dovrebbe intendere qualsiasi autorità che, in forza del diritto nazionale applicabile, è investito di un mandato per governare o amministrare una parte o un aspetto della vita pubblica, quali i rami del potere giudiziario, legislativo o esecutivo di uno Stato, una provincia o un comune.

(35) Le immunità e i privilegi, che possono riguardare categorie di persone (ad esempio i diplomatici) o rapporti specificamente protetti (ad esempio i rapporti tra avvocato e cliente o **il diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti di informazione**), sono trattati in altri strumenti di riconoscimento reciproco quale l'ordine europeo di indagine penale. La loro gamma e il loro impatto variano a seconda del diritto nazionale applicabile di cui occorre tener conto al momento dell'emissione dell'ordine, giacché l'autorità di emissione può emettere un ordine solo se un ordine dello stesso tipo è disponibile in una situazione nazionale comparabile. [...] **Se debba essere preso in considerazione un secondo quadro giuridico dovrebbe dipendere dalla forza del legame della persona di cui sono ricercati i dati con lo Stato di emissione. Se la persona risiede nel territorio dello Stato di emissione, esiste un forte legame con lo Stato di emissione. Il quadro giuridico applicabile per valutare le immunità e i privilegi dovrebbe pertanto essere unicamente quello dello Stato di emissione. Lo stesso principio vale per le norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, e agli interessi fondamentali dello Stato di esecuzione. Generalmente, nel momento in cui una richiesta di dati relativi al contenuto o alle transazioni è presentata, le autorità disporranno di indicazioni riguardo al luogo di residenza della persona sulla base delle precedenti fasi di indagine. Inoltre, le statistiche indicano che nella maggior parte dei casi la persona risiede nello Stato di emissione. In caso contrario, ad esempio perché la persona i cui dati sono ricercati ha adottato misure volte a dissimulare la sua ubicazione, deve essere applicato lo stesso principio.**

(35 bis) Qualora l'autorità di emissione abbia motivo di ritenere che la persona i cui dati sono ricercati non risieda nel suo territorio, dovrebbero pertanto essere presi in considerazione [...] le immunità e i privilegi, nonché le norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che proteggono [...] i dati relativi alle transazioni o al contenuto nello Stato di **esecuzione**. [...] Questa disposizione è particolarmente rilevante qualora il diritto **di tale** [...] Stato membro [...] offra una protezione maggiore rispetto al diritto dello Stato di emissione. Essa inoltre garantisce il rispetto nei casi in cui la divulgazione dei dati potrebbe incidere su un interesse fondamentale di tale Stato membro, come la sicurezza e la difesa nazionali. [...] Tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione dall'autorità di esecuzione non solo nell'emettere l'ordine, ma anche successivamente [...], e in caso di procedura di esecuzione.

(35 ter) Qualora l'autorità di emissione cerchi di ottenere dati relativi alle transazioni ed abbia fondati motivi di ritenere che la persona i cui dati sono ricercati non risieda nel suo territorio e che i dati richiesti siano protetti dalle immunità e i privilegi concessi ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione o dalle norme di tale Stato membro sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, o che la loro divulgazione possa incidere su interessi fondamentali di tale Stato membro come la sicurezza e la difesa nazionali, l'autorità di emissione dovrebbe chiedere chiarimenti, anche attraverso un'adeguata consultazione.

(35 quater) Quando l'ordine europeo di produzione riguarda dati relativi al contenuto e l'autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che la persona i cui dati sono richiesti non risieda nel suo territorio, lo Stato di esecuzione ne è informato e può al più presto, preferibilmente entro 10 giorni, informare l'autorità di emissione dei motivi che potrebbero condurre alla revoca o alla modifica dell'ordine, quali i privilegi o le immunità della persona i cui dati sono richiesti o le norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione. Rispetto ai dati non relativi al contenuto, i dati relativi al contenuto sono di natura particolarmente sensibile, in quanto le persone possono rivelare i propri pensieri e dettagli sensibili della loro vita privata. Ciò giustifica un trattamento diverso e un coinvolgimento delle autorità dello Stato di esecuzione in una fase precoce della procedura. In tali casi, lo Stato membro di emissione dovrebbe fornire una copia del certificato allo Stato di esecuzione nello stesso momento in cui il certificato è fornito al prestatore di servizi. Per favorire un rapido controllo, l'autorità di emissione dovrebbero scegliere una delle lingue accettate dallo Stato di esecuzione se è necessaria una traduzione del certificato, anche se il prestatore di servizi ha dichiarato di accettare anche certificati in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Se [...] l'autorità notificata solleva questioni, dovrebbe fornire all'autorità di emissione tutte le informazioni pertinenti riguardanti le immunità o i privilegi nonché le norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che si applicano alla persona a norma del suo diritto o in base alle informazioni di cui dispone, o comunicare se l'ordine incide su interessi fondamentali dello Stato membro in questione come la sicurezza e la difesa nazionali.

(35 quinquies) Nel caso in cui la persona, al momento dell'emissione dell'ordine europeo di produzione, abbia più di un luogo di residenza, uno dei quali nel territorio dello Stato di emissione, o qualora la residenza della persona non possa essere determinata con sforzi ragionevoli e proporzionati, le procedure di cui sopra non si applicano. Tuttavia, una breve visita, una vacanza o un soggiorno analogo nello Stato di emissione senza alcun ulteriore legame sostanziale non sono sufficienti per determinare la residenza in tale Stato membro.

(35 sexes) Al fine di sveltire la procedura, il momento pertinente per stabilire se è necessaria la notifica alle autorità dello Stato di esecuzione dovrebbe essere il momento in cui l'ordine è emesso o convalidato. Qualsiasi successivo cambiamento della residenza non dovrebbe avere alcun impatto sulla procedura. Qualora l'autorità di emissione non abbia fondati motivi di ritenere che la persona i cui dati sono ricercati non risiede nel suo territorio al momento dell'emissione o della convalida dell'ordine, e in seguito risulti che tale persona non è di fatto residente nel territorio dello Stato di emissione, non dovrebbero essere necessari controlli o notifiche successive. Tuttavia, la persona interessata può far valere i suoi diritti, nonché le norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione durante l'intero procedimento penale, e anche l'altro Stato membro può invocare i suoi interessi fondamentali, come la sicurezza e difesa nazionali, in ogni momento del procedimento penale. Inoltre, tali motivi possono essere addotti anche durante la procedura di esecuzione.

(35 septies) Qualora i dati siano protetti con privilegi o immunità ovvero con norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione riconosciuti dal diritto dello Stato di esecuzione, oppure qualora la loro divulgazione possa incidere su interessi fondamentali di tale Stato membro, lo Stato di emissione dovrebbe far sì che tali motivi siano presi in considerazione come se fossero previsti dal proprio diritto nazionale al fine di darvi attuazione. Se, per esempio, tali privilegi o immunità non sono concessi dal diritto dello Stato membro di emissione, la protezione dovrebbe, nella misura del possibile, essere adattata al privilegio o all'immunità equivalenti più vicini previsti dal diritto dello Stato membro di emissione, tenuto conto delle finalità e degli interessi perseguiti dalla specifica protezione e degli effetti che ne derivano. Dovrebbero applicarsi le conseguenze giuridiche previste nel proprio diritto nazionale per situazioni analoghe. Al fine di determinare in che modo prendere in considerazione tali motivi come se fossero previsti dal proprio diritto nazionale, l'autorità di emissione può contattare l'autorità notificata per ulteriori informazioni sulla natura e gli effetti della protezione, direttamente o tramite la Rete giudiziaria europea in materia penale o Eurojust. Mentre lo Stato di esecuzione può sollevare una o la totalità delle eccezioni sulla base di tali motivi, la persona i cui dati sono ricercati può solo invocare i propri diritti, quali privilegi o immunità, e non può sollevare obiezioni basate su un interesse fondamentale dello Stato di esecuzione.

(35 octies) Qualora un privilegio o un'immunità vietino l'uso dei dati ma tali diritti possano essere revocati o qualora l'autorità di emissione intenda usare i dati ottenuti come prova o non ritiri l'ordine nel caso in cui i dati non siano stati acquisiti, lo Stato membro di emissione dovrebbe poter richiedere all'autorità competente di chiedere la revoca del privilegio o dell'immunità.

(36) L'ordine europeo di conservazione può essere emesso per qualsiasi reato. Il suo scopo è impedire la rimozione, la cancellazione o la modifica di dati pertinenti in situazioni in cui potrebbe occorrere più tempo per ottenere la loro produzione, ad esempio quando sono usati i canali della cooperazione giudiziaria.

(36 bis) Al fine di assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali, la convalida dell'ordine europeo di produzione o di conservazione da parte dell'autorità giudiziaria dovrebbe in linea di massima essere ottenuta prima dell'emissione dell'ordine. È possibile derogare a questo principio solo in casi eccezionali e in relazione alla ricerca di dati relativi agli abbonati e agli accessi se l'autorità di emissione stabilisce validamente che si tratta di un caso di emergenza e se non è possibile ottenere per tempo la preventiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria, in particolare in quanto non è possibile contattare l'autorità di convalida per ottenere la convalida e la minaccia è talmente imminente da richiedere un intervento immediato. Tuttavia, questa disposizione si applica soltanto se il diritto nazionale prevede questo tipo di procedura per un analogo caso nazionale.

- (37) Gli ordini europei di produzione e di conservazione dovrebbero essere rivolti al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi. In mancanza di rappresentante legale designato, possono essere indirizzati a uno stabilimento del prestatore di servizi all'interno dell'Unione. È il caso di quando non sussiste alcun obbligo giuridico per il prestatore di servizi di nominare un rappresentante legale. Qualora il rappresentante legale non ottemperi all'ordine in situazioni di emergenza, l'ordine europeo di produzione o di conservazione può essere rivolto anche al prestatore di servizi, parallelamente o in alternativa alla procedura per far eseguire l'ordine originale a norma dell'articolo 14. Qualora il rappresentante legale non ottemperi all'ordine in situazioni che non sono di emergenza ma in cui sussiste un chiaro rischio di perdita dei dati, l'ordine europeo di produzione o di conservazione può essere rivolto anche a qualsiasi stabilimento del prestatore di servizi nell'Unione. In considerazione di questi diversi scenari possibili, nelle disposizioni è usato il termine generico "destinatario". Qualora il destinatario non sia il prestatore di servizi e un obbligo, ad esempio di riservatezza, valga non solo per il destinatario ma anche per il prestatore di servizi, la rispettiva disposizione lo specifica. **Qualora l'ordine europeo di produzione o di conservazione sia rivolto al prestatore di servizi a seguito dell'inottemperanza da parte del rappresentante legale, può essere eseguito nei confronti del prestatore di servizi.**
- (38) L'ordine europeo di produzione o di conservazione dovrebbe essere trasmesso al [...] **destinatario** mediante un certificato di ordine europeo di produzione (European Production Order Certificate, EPOC) o un certificato di ordine europeo di conservazione (European Preservation Order Certificate, EPOC-PR), che dovrebbe essere tradotto. Il certificato dovrebbe contenere le stesse informazioni obbligatorie figuranti nell'ordine, tranne i motivi della necessità e della proporzionalità della misura o altri dettagli sul caso per non compromettere le indagini. Tuttavia, poiché fanno parte integrante dell'ordine, tali motivi e dettagli consentono all'indagato di contestare successivamente l'ordine durante il procedimento penale. Se necessario, il certificato deve essere tradotto in una lingua ufficiale dello Stato [...] **di esecuzione** o in un'altra lingua ufficiale che il prestatore di servizi abbia dichiarato di accettare.
- (39) L'autorità di emissione competente **o l'autorità competente per l'emissione** dovrebbe trasmettere l'EPOC o l'EPOC-PR direttamente al destinatario, **in modo sicuro e affidabile**, con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano al prestatore di servizi di stabilirne l'autenticità, come posta raccomandata, posta elettronica protetta e piattaforme o altri canali protetti, compresi quelli messi a disposizione dal prestatore di servizi, in linea con le norme in materia di protezione dei dati personali.
- (40) I dati richiesti devono essere trasmessi alle autorità **in un modo sicuro e affidabile che consenta di stabilire l'autenticità del mittente e l'integrità dei dati** entro 10 giorni dalla ricezione dell'EPOC. È opportuno che il prestatore di servizi sia tenuto a rispettare termini più brevi in caso di emergenza o se l'autorità di emissione ha indicato altri motivi per discostarsi dal termine di 10 giorni. Oltre al pericolo imminente di cancellazione dei dati richiesti, detti motivi possono riguardare circostanze connesse all'indagine in corso, ad esempio quando i dati richiesti sono associati ad altri atti d'indagine urgenti che non possono essere condotti senza i dati mancanti o ne dipendono in altro modo.

- (41) Per consentire al prestatore di servizi di risolvere eventuali problemi formali è necessario stabilire una procedura di comunicazione tra il prestatore di servizi e l'autorità [...] di emissione nei casi in cui l'EPOC sia incompleto o contenga errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguire l'ordine. Inoltre, se il prestatore di servizi non fornisce le informazioni in modo esaustivo o tempestivo per qualsiasi altro motivo, ad esempio perché ritiene che vi sia un contrasto con un obbligo previsto dal diritto di un paese terzo o che l'ordine europeo di produzione non sia stato emesso nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, il prestatore di servizi dovrebbe contattare l'autorità di emissione e fornire le opportune giustificazioni. Pertanto, la procedura di comunicazione dovrebbe consentire in generale all'autorità di emissione di rettificare o riesaminare [...] l'ordine europeo di produzione in una fase precoce. Al fine di garantire la disponibilità dei dati, il prestatore di servizi dovrebbe conservare i dati, sempre che sia possibile identificare i dati richiesti.
- (41 bis) Il destinatario non dovrebbe essere tenuto a ottemperare all'ordine in caso di impossibilità materiale non imputabile al destinatario o, se diverso, al fornitore di servizi al momento in cui l'ordinanza è stata ricevuta. L'impossibilità materiale dovrebbe essere presunta se la persona i cui dati sono ricercati non è un cliente del prestatore di servizi o non può essere identificato come tale anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni all'autorità di emissione, o se i dati sono stati cancellati legalmente prima della ricezione dell'ordine.**
- (42) Quando riceve un EPOC-PR il prestatore di servizi dovrebbe conservare i dati richiesti per un periodo massimo di 60 giorni, a meno che l'autorità di emissione lo informi di aver avviato la procedura per l'emissione di una successiva richiesta di produzione, nel qual caso la conservazione dovrebbe proseguire. Il periodo di 60 giorni è calcolato per consentire l'avvio di una richiesta ufficiale. A tal fine è necessario che siano espletate almeno alcune formalità, ad esempio l'invio di una richiesta di assistenza giudiziaria ai fini della traduzione. Quando riceve l'informazione di cui sopra, il prestatore di servizi dovrebbe conservare i dati per il tempo necessario alla loro produzione nel quadro di una successiva richiesta di produzione.

- (43) I prestatori di servizi e i loro rappresentanti legali dovrebbero assicurare la riservatezza. **Inoltre, dovrebbero** [...] astenersi dall'informare la persona i cui dati sono ricercati, al fine di salvaguardare le indagini sui reati, conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679¹⁶, [...] **salvo quando l'informazione della persona è richiesta dall'autorità di emissione. In tali casi, l'autorità di emissione dovrebbe fornire le necessarie informazioni in merito ai mezzi di ricorso applicabili anche al prestatore di servizi, affinché possa essere incluso nelle informazioni alla persona. Ad ogni modo,** l'informazione dell'utente è un elemento essenziale per consentire il controllo giurisdizionale e il ricorso in sede giudiziale e, qualora al prestatore di servizi **non** sia stato chiesto di [...] informare l'utente e [...] **nella misura in cui** non sussista il rischio di compromettere le indagini in corso, vi dovrebbe provvedere l'autorità, conformemente alle misure nazionali di attuazione di cui all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680¹⁷. **L'autorità emittente può astenersi dall'informare la persona in relazione alla quale stati richiesti dati relativi agli abbonati o agli accessi ove ciò sia necessario e proporzionato per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi legittimi di un'altra persona, in particolare nel caso in cui tali diritti e interessi prevalgano sull'interesse della persona i cui dati sono stati richiesti ad essere informata. Ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui un ordine riguardi dati relativi agli abbonati o agli accessi in relazione a una terza persona, alla luce della presunzione di innocenza dell'indagato. Se l'identità della persona interessata non è nota all'autorità di emissione, le indagini volte a determinare l'identità di tale persona dovrebbero essere effettuate solo nella misura in cui ciò appaia necessario e proporzionato rispetto all'invasività della misura e allo sforzo associato alla determinazione dell'identità.**
- (44) In caso di inottemperanza da parte del destinatario, l'autorità di emissione può trasmettere l'intero ordine, compresi i motivi della necessità e della proporzionalità, corredato del certificato, all'autorità competente dello Stato membro in cui il destinatario del certificato risiede o è stabilito. Tale Stato membro dovrebbe procedere all'esecuzione dell'ordine conformemente al proprio diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero prevedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento.

¹⁶ [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

¹⁷ [Direttiva \(UE\) 2016/680](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

- (45) La procedura di esecuzione è una procedura in cui il destinatario può opporsi **formalmente** all'esecuzione sulla base di determinati motivi limitati. L'autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine in base agli stessi motivi [...] **e anche, qualora debbano essere presi in considerazione a norma del presente regolamento**, se si applicano privilegi e immunità **nonché norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione** a norma del suo diritto nazionale, o se la divulgazione può incidere su interessi fondamentali del proprio Stato, come la sicurezza e la difesa nazionali. Prima di rifiutare di riconoscere o eseguire l'ordine sulla base di tali motivi l'autorità di esecuzione dovrebbe consultare l'autorità di emissione. In caso di inottemperanza, le autorità possono irrogare sanzioni. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, anche alla luce di circostanze specifiche come l'inottemperanza reiterata o sistematica.
- (45 bis) Nel determinare nel caso di specie le opportune sanzioni pecuniarie, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze pertinenti, quali la natura, la gravità e la durata della violazione, se è stata commessa intenzionalmente o per negligenza, se il fornitore del servizio è stato ritenuto responsabile per analoghe violazioni precedenti e la solidità finanziaria del prestatore di servizi ritenuto responsabile. In circostanze eccezionali, tale valutazione può portare l'autorità di esecuzione a decidere di astenersi dall'imporre sanzioni pecuniarie. A tale riguardo, particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle microimprese che non rispettano un ordine in caso di emergenza a causa della mancanza di risorse umane al di fuori del normale orario di lavoro, se i dati sono trasmessi senza indebiti ritardi.**
- (46) [...] I prestatori di servizi non dovrebbero essere ritenuti responsabili negli Stati membri per i pregiudizi agli utenti o a terzi derivanti [...] dall'ottemperanza in buona fede all'EPOC o all'EPOC-PR. **La responsabilità di garantire la legittimità dell'ordine, in particolare la sua necessità e proporzionalità, dovrebbe spettare all'autorità di emissione.**
- (47) Oltre alle persone i cui dati sono richiesti, anche il prestatore di servizi e paesi terzi possono essere interessati dall'atto d'indagine. Per rispettare il principio di cortesia internazionale rispetto agli interessi sovrani dei paesi terzi, proteggere la persona interessata e far fronte a eventuali obblighi contrastanti in capo al prestatore di servizi, il presente strumento prevede un meccanismo specifico di riesame giurisdizionale nel caso in cui ottemperare a un ordine europeo di produzione costringa il prestatore di servizi a violare un obbligo giuridico derivante dal diritto di un paese terzo.
- (48) A tal fine, se il destinatario ritiene che nella fattispecie l'ordine europeo di produzione comporti la violazione di un obbligo giuridico derivante dal diritto di un paese terzo, ne dovrebbe informare l'autorità di emissione a mezzo di un'obiezione motivata, usando l'apposito modulo. L'autorità di emissione dovrebbe quindi riesaminare l'ordine europeo di produzione alla luce dell'obiezione motivata, tenendo conto degli stessi criteri che l'organo giurisdizionale competente dovrebbe seguire. Se l'autorità decide di confermare l'ordine, la procedura dovrebbe essere deferita all'organo giurisdizionale competente, quale notificato dallo Stato membro pertinente, che procederà al riesame dell'ordine.

- (49) Al fine di stabilire l'esistenza di un obbligo contrastante nel caso di specie, l'organo giurisdizionale competente [...] **può** basarsi, se necessario, su appropriate competenze esterne, ad esempio [...] per l'interpretazione del diritto del paese terzo in questione. In tal caso potrebbero essere consultate le autorità centrali di detto paese.
- (50) Le competenze in materia di interpretazione potrebbero essere ottenute anche tramite pareri di esperti, ove disponibili. È opportuno che le informazioni e la giurisprudenza relative all'interpretazione del diritto dei paesi terzi e alle procedure di conflitto degli Stati membri siano rese disponibili su una piattaforma centrale quale il progetto SIRIUS e/o la Rete giudiziaria europea. Gli organi giurisdizionali potrebbero così beneficiare delle esperienze e competenze acquisite da altri organi giurisdizionali sulla stessa questione o su questioni simili. Tutto ciò non dovrebbe impedire una nuova consultazione del paese terzo, se del caso.
- (51) Qualora sussistano obblighi contrastanti, l'organo giurisdizionale dovrebbe stabilire se le disposizioni contrastanti del **diritto del paese terzo sono applicabili e, in caso affermativo, se vietano la divulgazione dei dati in questione** [...]. Se l'organo giurisdizionale conclude che le disposizioni contrastanti del paese terzo vietano la divulgazione dei dati, [...]
- [...] [...] l'organo giurisdizionale dovrebbe decidere l'eventuale conferma dell'ordine europeo di produzione ponderando una serie di elementi intesi a verificare la solidità del collegamento con una delle due giurisdizioni coinvolte, i rispettivi interessi ad ottenere o impedire la divulgazione dei dati e le possibili conseguenze per il prestatore di servizi derivanti dall'obbligo di ottemperare all'ordine. Aspetto di rilievo per i reati connessi all'informatica, il luogo di commissione del reato comprende sia il luogo o i luoghi in cui è avvenuta l'azione, sia il luogo o i luoghi in cui si sono prodotti gli effetti del reato. **Nell'effettuare la valutazione, particolare importanza e peso devono essere accordati alla protezione dei diritti fondamentali da parte delle disposizioni del paese terzo e agli altri interessi fondamentali, come la sicurezza nazionale del paese terzo, nonché al grado di collegamento del procedimento penale con l'una o l'altra delle due giurisdizioni.**

- (53) Le condizioni di cui all'articolo 9 si applicano anche in caso di obblighi contrastanti derivanti dal diritto di un paese terzo. Nel corso di tale procedura i dati dovrebbero essere conservati. Qualora l'ordine sia revocato, è possibile emettere un nuovo ordine di conservazione per consentire all'autorità di emissione di chiedere la produzione dei dati attraverso altri canali, ad esempio l'assistenza giudiziaria.
- (54) È essenziale che tutte le persone i cui dati sono richiesti nel corso di indagini o procedimenti penali abbiano accesso a un ricorso giurisdizionale effettivo, in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). Per quanto riguarda gli indagati e gli imputati, il diritto a un ricorso effettivo [...] *potrebbe* essere esercitato **ogniquale volta i dati ottenuti sono utilizzati nell'ambito di un** procedimento penale **nei loro confronti**. Ciò può incidere sull'ammissibilità delle prove ottenute con detti mezzi o, a seconda del caso, sul peso di tali prove nell'ambito del procedimento. Inoltre, gli indagati e gli imputati beneficiano di tutte le garanzie procedurali loro applicabili, come il diritto all'informazione. Anche le altre persone **di cui sono stati richiesti i dati, ma che non sono né** indagati **né** imputati, dovrebbero avere il diritto a un ricorso effettivo. È pertanto opportuno prevedere, come minimo, la possibilità di contestare la legittimità di un ordine europeo di produzione, comprese la sua necessità e la sua proporzionalità. Il presente regolamento non dovrebbe limitare i motivi per contestare la legittimità dell'ordine. Questi rimedi dovrebbero essere esercitati nello Stato di emissione, conformemente al diritto nazionale. Le norme in materia di provvedimenti provvisori dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale.
- (55) Durante la procedura di esecuzione **l'autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di conservazione per un numero limitato di motivi**. [...]
- (56) La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta e dell'articolo 16, paragrafo 1, del TFUE ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Nell'attuare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero assicurare che i dati personali siano protetti e possano essere trattati solo in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680.

- (56 bis) La trasmissione, il trasferimento e l'uso di prove elettroniche acquisite tramite un ordine europeo di produzione in altri procedimenti e per scopi diversi da quello per il quale l'ordine è stato emesso dovrebbero essere limitati, in particolare, ai reati per i quali l'autorità emittente potrebbe essere autorizzata a emettere un ordine europeo di produzione. Inoltre, l'uso, la trasmissione o il trasferimento di prove elettroniche dovrebbero essere possibili solo se i dati sono necessari per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica del rispettivo Stato membro o paese terzo o ai loro interessi essenziali. Il trasferimento internazionale di prove elettroniche è inoltre soggetto alle condizioni stabilite nel capo V della direttiva (UE) 2016/680. Nei casi in cui i dati personali acquisiti sono utilizzati per la prevenzione di una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica del rispettivo Stato membro o paese terzo o ai loro interessi essenziali, e tale minaccia può non dar luogo a indagini penali, dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2016/679.**
- (56 ter) Nell'effettuare una dichiarazione concernente il regime linguistico, gli Stati membri sono incoraggiati a includervi almeno una lingua supplementare rispetto alla loro lingua ufficiale o alle loro lingue ufficiali.**
- (57) I dati personali acquisiti ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere trattati solamente laddove necessario e proporzionato ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento di reati o dell'esecuzione di sanzioni penali e dell'esercizio dei diritti della difesa. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire che alla trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti ai prestatori di servizi ai fini del presente regolamento si applichino politiche e misure adeguate in materia di protezione dei dati, comprese misure per garantire la sicurezza dei dati. I prestatori di servizi dovrebbero garantire altrettanto per la trasmissione di dati personali alle autorità competenti. Soltanto le persone autorizzate dovrebbero avere accesso alle informazioni contenenti dati personali che possono essere acquisiti tramite processi di autenticazione. È opportuno che sia preso in considerazione il ricorso a meccanismi per garantire l'autenticità dei dati, come i regimi nazionali di identificazione elettronica notificati o i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.
- (58) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE, che dovrebbe servire da fondamento per le valutazioni d'impatto di altre possibili misure. È opportuno che siano raccolte periodicamente informazioni al fine di contribuire alla valutazione del presente regolamento.
- (59) L'uso di moduli standard pretradotti facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità giudiziarie e prestatori di servizi, consentendo loro di ottenere e trasmettere prove elettroniche in modo più rapido ed efficace e soddisfacendo al contempo i necessari requisiti di sicurezza in modo più semplice. Tali moduli riducono i costi di traduzione e contribuiscono a un livello elevato di qualità. Analogamente, i moduli di risposta dovrebbero consentire uno scambio standardizzato di informazioni, in particolare quando i prestatori di servizi non sono in grado di adempiere a quanto richiesto perché l'account non esiste o i dati non sono disponibili. I moduli dovrebbero inoltre facilitare la raccolta di statistiche.

- (60) Al fine di rispondere efficacemente all'eventuale necessità di migliorare il contenuto dell'EPOC, dell'EPOC-PR e del modulo per fornire informazioni sull'impossibilità di eseguire l'EPOC o l'EPOC-PR, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II e III del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁸. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (61) Le misure basate sul presente regolamento non dovrebbero sostituire l'ordine europeo di indagine di cui alla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ ai fini dell'ottenimento di prove elettroniche. Le autorità degli Stati membri dovrebbero scegliere lo strumento più adatto [...] **a ogni caso individuale**; se preferiscono possono usare l'ordine europeo di indagine per richiedere una serie di tipi diversi di atti di indagine, tra cui, ma non solo, la produzione di prove elettroniche da un altro Stato membro.
- (62) A causa dell'evoluzione tecnologica, tra qualche anno potrebbero predominare nuove forme di strumenti di comunicazione o emergere lacune nell'applicazione del presente regolamento. È pertanto importante prevedere un riesame della sua applicazione.
- (63) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire migliorare la protezione e l'ottenimento di prove elettroniche a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri data la sua natura transfrontaliera, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹⁸ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

¹⁹ [Direttiva 2014/41/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

- (64) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento, [...] mentre, fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito [...] non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (65) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (66) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ e ha espresso un parere il (...) ²¹,

²⁰ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

²¹ GU C del ..., pag. ...

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1: Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le norme in base alle quali un'autorità di uno Stato membro può ingiungere a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione di produrre o conservare prove elettroniche, indipendentemente dall'ubicazione dei dati. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di ingiungere ai prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nel loro territorio di ottemperare a misure nazionali dello stesso tipo.
2. Il presente regolamento non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall'articolo 6 TUE, compresi i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti a tale riguardo alle autorità di contrasto o giudiziarie.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "ordine europeo di produzione": la decisione vincolante di un'autorità di emissione di uno Stato membro che ingiunge a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione ed è stabilito o rappresentato in un altro Stato membro di produrre prove elettroniche;
- 2) "ordine europeo di conservazione": la decisione vincolante di un'autorità di emissione di uno Stato membro che ingiunge a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione ed è stabilito o rappresentato in un altro Stato membro di conservare prove elettroniche in vista di una successiva richiesta di produzione;
- 3) "prestatore di servizi": la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi, **ad eccezione dei servizi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE**:
 - a) servizi di comunicazione elettronica come definiti all'articolo 2, punto 4, della [direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche];

- b) **servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali i prestatori di indirizzi IP, i registri di nomi di dominio, i registrar di nomi di dominio e i connessi servizi per la privacy o proxy;**
- c) **altri** servizi della società dell'informazione come definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio²², **che offrono:**
 - **la possibilità per gli utenti di comunicare fra di loro;** oppure
 - la possibilità di trattare o memorizzare dati per conto degli utenti ai quali è prestato il servizio [...] ²³;
- 4) "che offre servizi nell'Unione":
 - a) che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di usare i servizi elencati al punto 3, e
 - b) che ha un collegamento sostanziale basato su specifici criteri di fatto con lo Stato membro o gli Stati membri di cui alla lettera a);
- 5) "stabilimento" o "essere stabilito": l'esercizio effettivo di un'attività economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale viene svolta l'attività di prestazione di servizi, o viene gestita l'attività;
- 6) "prove elettroniche": le prove conservate in formato elettronico dal prestatore di servizi o per suo conto al momento della ricezione del certificato di ordine europeo di produzione o di conservazione, consistenti nei dati conservati relativi agli abbonati, agli accessi, alle operazioni o al contenuto;

²² [Direttiva \(UE\) 2015/1535](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

²³ Finlandia, Lettonia e Lussemburgo hanno formulato una riserva, in quanto le autorità pubbliche non dovrebbero essere tenute a rispettare un ordine europeo di produzione o di conservazione (Finlandia), la definizione è tuttora troppo vaga e giuridicamente incerta (Lussemburgo) e sarebbe necessario esaminare ulteriormente la definizione, soprattutto in relazione alla proposta di direttiva che stabilisce norme armonizzate sulla nomina dei rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali (Lettonia).

- 7) "dati relativi agli abbonati": i dati riguardanti:
- a) l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti;
 - b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta;
- 8) "dati relativi agli accessi": i dati riguardanti l'inizio e la fine di una sessione di accesso utente a un servizio strettamente necessari al solo fine di identificare l'utente del servizio, come la data e l'ora d'uso, o la connessione al servizio (log-in) e la disconnessione (log-off) dal medesimo, unitamente all'indirizzo IP assegnato all'utente dal prestatore di servizi di accesso a internet, ai dati che identificano le interfacce usate e all'identificativo utente. Rientrano in questa categoria i metadati delle comunicazioni elettroniche come definiti all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del [regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche];
- 9) "dati relativi alle operazioni": i dati riguardanti la fornitura di un servizio offerto da un prestatore di servizi che servono per fornire informazioni di contesto o supplementari sul servizio e che sono generati o trattati da un sistema di informazione del prestatore di servizi, come la fonte e il destinatario di un messaggio o altro tipo di interazione, i dati sull'ubicazione del dispositivo, la data, l'ora, la durata, le dimensioni, il percorso, il formato, il protocollo usato e il tipo di compressione, a meno che tali dati costituiscano dati relativi agli accessi. Rientrano in questa categoria i metadati delle comunicazioni elettroniche come definiti all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del [regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche];
- 10) "dati relativi al contenuto": qualsiasi dato conservato in formato digitale, come testo, voce, video, immagine o suono, diverso dai dati relativi agli abbonati, agli accessi e alle operazioni;
- 11) "sistema di informazione": il sistema di informazione come definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴;
- 12) "Stato di emissione": lo Stato membro nel quale è emesso l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione;

²⁴ [Direttiva 2013/40/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

- 13) "Stato di esecuzione": lo Stato membro nel quale il destinatario dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di conservazione risiede o è stabilito e a cui, **se necessario**, l'ordine europeo di produzione e il certificato di ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione e il certificato di ordine europeo di conservazione sono trasmessi ai fini dell'esecuzione;
- 14) "autorità di esecuzione": l'autorità competente dello Stato di esecuzione alla quale l'ordine europeo di produzione e il certificato di ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione e il certificato di ordine europeo di conservazione sono trasmessi dall'autorità di emissione ai fini dell'esecuzione;
- 15) "casi di emergenza": le situazioni in cui sussiste una minaccia imminente per la vita o l'integrità fisica di una persona o per un'infrastruttura critica come definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio²⁵.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione.
- 1 bis. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti avviati dall'autorità di emissione al fine di fornire assistenza giudiziaria reciproca a un altro Stato membro o a un paese terzo.**
2. Gli ordini europei di produzione e gli ordini europei di conservazione possono essere emessi solo per procedimenti penali [...] **e per l'esecuzione di misure di sicurezza privative della libertà o di pene detentive che non sono state rese in contumacia in caso di latitanza del condannato** [...]. Gli ordini possono essere emessi anche per procedimenti relativi a reati per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punibile nello Stato di emissione.²⁶
3. Gli ordini di cui al presente regolamento possono essere emessi solo per i dati riguardanti i servizi definiti all'articolo 2, punto 3, offerti nell'Unione.

²⁵ [Direttiva 2008/114/CE del Consiglio](#), dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

²⁶ Repubblica ceca, Finlandia, Lettonia e Germania hanno formulato una riserva sull'estensione dell'ambito di applicazione ai condannati latitanti; ciò vale anche per le disposizioni parallele contenute nell'articolo 5, paragrafo 3, e nell'articolo 6, paragrafo 2.

Capo 2: Ordine europeo di produzione, ordine europeo di conservazione e certificati

Articolo 4 *Autorità di emissione*

1. L'ordine europeo di produzione riguardante dati relativi agli abbonati o dati relativi agli accessi può essere emesso da:
 - a) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato, o
 - b) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. L'ordine europeo di produzione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di produzione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione.
2. L'ordine europeo di produzione riguardante dati relativi alle operazioni o dati relativi al contenuto può essere emesso solo da:
 - a) un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente competente nel caso interessato, o
 - b) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. L'ordine europeo di produzione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di produzione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente nello Stato di emissione.
3. L'ordine europeo di conservazione può essere emesso da:
 - a) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato, o
 - b) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. L'ordine europeo di conservazione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di conservazione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione.

4. Laddove l'ordine sia stato convalidato da un'autorità giudiziaria a norma del paragrafo 1, lettera b), del paragrafo 2, lettera b) o del paragrafo 3, lettera b), tale autorità può anche essere considerata l'autorità di emissione ai fini della trasmissione del certificato di ordine europeo di produzione e del certificato di ordine europeo di conservazione.
5. **In casi di urgenza debitamente giustificati, le autorità di cui ai paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 3, lettera b) possono emettere l'ordine in relazione a dati relativi agli abbonati o agli accessi senza previa convalida se questa non può essere ottenuta in tempo utile e se tali autorità potrebbero emettere l'ordine senza convalida in un analogo caso nazionale. L'autorità di emissione chiede la convalida ex post, senza indebito ritardo, al più tardi entro 48 ore. Se la convalida ex post non è concessa, l'autorità di emissione revoca immediatamente l'ordine e, conformemente al suo diritto nazionale, provvede a cancellare gli eventuali dati acquisiti o garantisce che non siano usati come prove.²⁷**
6. **Ciascuno Stato membro può designare una o più autorità centrali responsabili della trasmissione amministrativa dei certificati, degli ordini e delle notifiche, della ricezione dei dati e delle notifiche, nonché della trasmissione dell'altra corrispondenza ufficiale relativa ai certificati o agli ordini.**

²⁷ Grecia e Lussemburgo hanno formulato una riserva sulla possibilità di convalida ex post.

Articolo 5
Condizioni di emissione dell'ordine europeo di produzione

1. L'autorità di emissione può emettere un ordine europeo di produzione se sono soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo.
2. L'ordine europeo di produzione è necessario e proporzionato ai fini del procedimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e può essere emesso solo se una misura dello stesso tipo è disponibile per lo stesso reato in una situazione nazionale comparabile nello Stato di emissione.
3. L'ordine europeo di produzione per la produzione di dati relativi agli abbonati o dati relativi agli accessi può essere emesso per qualsiasi reato **e per l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà di almeno 4 mesi.**
4. L'ordine europeo di produzione per la produzione di dati relativi alle operazioni o dati relativi al contenuto può essere emesso solo²⁸:
 - a) per i reati punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima di almeno 3 anni²⁹, oppure
 - b) per i seguenti reati, se commessi in tutto o in parte a mezzo di un sistema di informazione:
 - i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio³⁰;
 - i reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹;
 - i reati di cui agli articoli da 3 a 8 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

²⁸ Finlandia e Slovenia preferirebbero un approccio basato su un elenco.

²⁹ Cipro ha formulato una riserva in merito alle condizioni di emissione dell'ordine europeo di produzione per i reati punibili con pene inferiori a 5 anni.

³⁰ [Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio](#), del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

³¹ [Direttiva 2011/92/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

- c) per i reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio³².
- d) **per l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà di almeno 4 mesi disposta per i reati di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;**

5. L'ordine europeo di produzione contiene le seguenti informazioni:

- a) i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di convalida;
- b) il destinatario dell'ordine europeo di produzione, di cui all'articolo 7;
- c) **l'utente, tranne quando l'unico fine dell'ordine è identificare l'utente, o qualsiasi altro identificativo univoco come il nome utente, l'ID o il nome dell'account per determinare i dati ricercati, [...];**
- d) la categoria di dati richiesti (dati relativi agli abbonati, dati relativi agli accessi, dati relativi alle operazioni o dati relativi al contenuto);
- e) se del caso, l'intervallo di tempo per il quale è richiesta la produzione;
- f) le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione;
- g) in caso di emergenza o richiesta di divulgazione anticipata, i relativi motivi;
- h) se i dati ricercati sono conservati o trattati nell'ambito di un'infrastruttura fornita dal prestatore di servizi a una società o altra entità diversa da una persona fisica, la conferma che l'ordine è effettuato in conformità al paragrafo 6;
- i) i motivi della necessità e della proporzionalità della misura.

6. Se i dati ricercati sono conservati o trattati nell'ambito di un'infrastruttura fornita dal prestatore di servizi a una società o altra entità diversa da una persona fisica, e se risulta inappropriato rivolgere atti d'indagine a detta società o entità, soprattutto perché si rischierebbe di compromettere l'indagine, l'ordine europeo di produzione è rivolto solo al prestatore di servizi.

³² [Direttiva \(UE\) 2017/541](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

- 6 bis. Un ordine europeo di produzione relativo a dati conservati o trattati come parte di un'infrastruttura fornita da un prestatore di servizi a un'autorità pubblica può essere emesso solo se l'autorità pubblica per la quale i dati sono conservati o trasformati si trova nello Stato di emissione.**
- 7. [...] Nei casi in cui l'ordine riguarda dati relativi alle operazioni e qualora l'autorità di emissione abbia [...] fondati motivi di ritenere che**
- a. la persona i cui dati sono richiesti non risieda nel territorio dello Stato di emissione, e**
 - b. i dati richiesti siano protetti con immunità e privilegi riconosciuti dal diritto dello Stato di esecuzione, o siano soggetti in tale Stato membro alle norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, o che la loro divulgazione possa incidere su interessi fondamentali [...] dello Stato di esecuzione come la sicurezza e la difesa nazionali, l'autorità di emissione chiede chiarimenti sulle circostanze di cui alla lettera b) prima di emettere l'ordine europeo di produzione, anche consultando le autorità competenti dello Stato [...] di esecuzione, direttamente o tramite Eurojust o la Rete giudiziaria europea. Se ritiene che i dati richiesti relativi [...] alle operazioni [...] siano protetti con immunità e privilegi o siano soggetti alle norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, o che la loro divulgazione incida su interessi fondamentali dell'altro Stato membro come la sicurezza e la difesa nazionali, l'autorità di emissione tiene conto di queste circostanze come se fossero previste dal diritto nazionale e non emette l'ordine europeo di produzione o lo adatta, se necessario per dare seguito a tali motivi.³³**
- 8. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete a un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione di contattare l'autorità competente per chiederle di esercitare immediatamente il suo potere di revoca. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete a un'autorità di un altro Stato membro o di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità interessata di esercitare il suo potere di revoca.**

³³ Germania e Repubblica ceca chiedono di aggiungere i dati relativi al contenuto. La Germania ha chiesto anche l'inclusione di una clausola sui diritti fondamentali in questa disposizione e nell'articolo 12 bis. L'Ungheria ha formulato una riserva di merito a causa della logica di questa norma in quanto, a suo avviso, se vi sono fondati motivi di ritenere che sia prevedibile un rifiuto, dovrebbe essere disposta in generale una consultazione preventiva, come anche per le disposizioni parallele di cui all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 7 bis, all'articolo 9, paragrafo 5 e agli articoli 12bis e 14.

Articolo 6
Condizioni di emissione dell'ordine europeo di conservazione

1. L'autorità di emissione può emettere un ordine europeo di conservazione se sono soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo. **Si applica mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 6 bis.**
2. L'ordine europeo di conservazione può essere emesso se è necessario e proporzionato per impedire la rimozione, la cancellazione o la modifica di dati in vista di una successiva richiesta di produzione dei medesimi tramite l'assistenza giudiziaria, un ordine europeo d'indagine o un ordine europeo di produzione. L'ordine europeo di conservazione per la conservazione di dati può essere emesso per qualsiasi reato **e per l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà di almeno 4 mesi.**
3. L'ordine europeo di conservazione contiene le seguenti informazioni:
 - a) i dati relativi all'autorità di emissione e, laddove applicabile, all'autorità di convalida;
 - b) il destinatario dell'ordine europeo di conservazione, di cui all'articolo 7;
 - c) [...] **l'utente**, tranne quando l'unico fine dell'ordine è identificare [...] **l'utente, o qualsiasi altro identificativo univoco come il nome utente, l'ID o il nome dell'account per determinare i dati ricercati;**
 - d) la categoria di dati da conservare (dati relativi agli abbonati, dati relativi agli accessi, dati relativi alle operazioni o dati relativi al contenuto);
 - e) se del caso, l'intervallo di tempo per il quale è richiesta la conservazione;
 - f) le disposizioni di diritto penale applicabili dello Stato di emissione;
 - g) i motivi della necessità e della proporzionalità della misura.

Articolo 7
Destinatario dell'ordine europeo di produzione e dell'ordine europeo di conservazione

1. L'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione sono rivolti direttamente al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi ai fini dell'acquisizione delle prove nei procedimenti penali.
2. In assenza di designazione del rappresentante legale, l'ordine europeo di produzione e l'ordine europeo di conservazione possono essere rivolti a qualsiasi stabilimento del prestatore di servizi nell'Unione.
3. Se il rappresentante legale non ottempera all'EPOC in un caso di emergenza conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, **l'ordine europeo di produzione** [...] può essere rivolto a qualsiasi stabilimento del prestatore di servizi nell'Unione.

4. Se il rappresentante legale non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9 o 10 e l'autorità di emissione ritiene che sussista un grave rischio di perdita dei dati, l'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione può essere rivolto a qualsiasi stabilimento del prestatore di servizi nell'Unione.

Articolo 7 bis
Notifica³⁴

1. **Nei casi in cui l'ordine europeo di produzione riguarda dati relativi al contenuto e l'autorità di emissione ha fondati motivi di ritenere che la persona i cui dati sono ricercati non sia residente nel suo territorio, l'autorità di emissione trasmette una copia dell'EPOC all'autorità competente dello Stato di esecuzione nello stesso momento in cui l'EPOC è trasmesso al destinatario in conformità dell'articolo 7.**
2. **L'autorità notificata può informare quanto prima l'autorità di emissione di qualsiasi circostanza a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera b), e si impegna a farlo entro 10 giorni. L'autorità di emissione tiene conto di tali circostanze come se fossero previste dal proprio diritto nazionale e, se necessario, ritira o adegua l'ordine per dare effetto a tali motivi se i dati non sono stati ancora forniti. In caso di revoca, l'autorità di emissione ne informa immediatamente il destinatario.**
3. **Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete a un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità notificata di contattare l'autorità competente per chiederle di esercitare immediatamente il suo potere di revoca. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete a un'autorità di un altro Stato membro o di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'autorità di emissione può chiedere all'autorità interessata di esercitare il suo potere di revoca.**
4. **La notifica non ha effetto sospensivo sugli obblighi del destinatario a norma del presente regolamento.**

³⁴ Repubblica ceca, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria e Lettonia hanno formulato una riserva sulla procedura di notifica chiedendo una procedura più efficace che comprenda anche i dati relativi alle operazioni e una clausola sui diritti fondamentali, prevedendo che l'autorità notificata sia informata dei motivi del rifiuto; inoltre, bisognerebbe anche rivedere il concetto di "caso nazionale"; infine, la Germania chiede la presentazione dell'ordine anziché del certificato, mentre la Repubblica ceca ritiene che debbano essere presentati sia l'ordine che il certificato.

Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo e Spagna hanno formulato una riserva sulla procedura di notifica e sulle disposizioni connesse all'introduzione di una procedura di notifica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 7, l'articolo 9, l'articolo 12 bis e l'articolo 14 nonché i relativi considerando, precisando che sarebbe preferibile la proposta della Commissione senza notifica; Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Slovenia e Polonia preferirebbero, tutt'al più, una notifica allo Stato membro in cui la persona i cui dati sono ricercati è residente.

Articolo 8

Certificato di ordine europeo di produzione e certificato di ordine europeo di conservazione

1. L'ordine europeo di produzione o l'ordine europeo di conservazione è trasmesso al prestatore di servizi mediante un certificato di ordine europeo di produzione (European Production Order Certificate, EPOC) o un certificato di ordine europeo di conservazione (European Preservation Order Certificate, EPOC-PR), rispettivamente.

L'autorità di emissione o di convalida completa l'EPOC di cui all'allegato I o l'EPOC-PR di cui all'allegato II, lo firma e certifica che le informazioni in esso contenute sono accurate e corrette.

2. L'EPOC o l'EPOC-PR è trasmesso [...] **dall'autorità di emissione o a suo nome [...]** **secondo modalità sicure e affidabili che consentano [...]** al destinatario **di conservare una traccia scritta e di stabilire l'autenticità del certificato.**

Qualora i prestatori di servizi, gli Stati membri o gli organi dell'Unione abbiano istituito piattaforme dedicate o altri canali sicuri per il trattamento delle richieste di dati da parte delle autorità giudiziarie e di contrasto, l'autorità di emissione può scegliere di trasmettere il certificato tramite questi canali.

3. L'EPOC contiene le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettere da a) a h), comprese informazioni sufficienti a permettere al destinatario di identificare e contattare l'autorità di emissione. I motivi della necessità e della proporzionalità della misura o ulteriori dettagli sulle indagini non sono inclusi.
4. L'EPOC-PR contiene le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere da a) a f), comprese informazioni sufficienti a permettere al destinatario di identificare e contattare l'autorità di emissione. I motivi della necessità e della proporzionalità della misura o ulteriori dettagli sulle indagini non sono inclusi.
5. Se necessario, l'EPOC o l'EPOC-PR è tradotto in una lingua ufficiale dell'Unione accettata dal destinatario. Qualora non sia stata specificata nessuna lingua, l'EPOC o l'EPOC-PR è tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il rappresentante legale risiede o è stabilito.

Articolo 9
Esecuzione dell'EPOC

1. Quando riceve l'EPOC il destinatario provvede affinché i dati richiesti siano trasmessi direttamente, **secondo modalità sicure e affidabili che consentano di stabilire l'autenticità e l'integrità del certificato**, all'autorità di emissione o alle autorità di contrasto, come indicato nell'EPOC, entro 10 giorni dalla ricezione del certificato, a meno che l'autorità di emissione non indichi motivi per una trasmissione anticipata.³⁵
2. In caso di emergenza il destinatario trasmette i dati richiesti senza indebito ritardo, al più tardi entro 6 ore dalla ricezione dell'EPOC.
3. Se non può ottemperare ai suoi obblighi perché l'EPOC è incompleto o contiene errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguirlo, il destinatario ne informa l'autorità di emissione specificata nell'EPOC senza indebito ritardo e chiede chiarimenti, usando il modulo di cui all'allegato III. Esso comunica all'autorità di emissione se è stato o meno possibile procedere all'identificazione e alla conservazione conformemente al paragrafo 6. L'autorità di emissione reagisce tempestivamente, al più tardi entro 5 giorni. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano fino a quando sono forniti i chiarimenti.
4. Se non può ottemperare ai suoi obblighi [...] per impossibilità materiale **a causa di circostanze non determinate dal destinatario o dal prestatore di servizi al momento della ricezione dell'ordine** [...], il destinatario ne informa l'autorità di emissione specificata nell'EPOC senza indebito ritardo e spiega i motivi, usando il modulo di cui all'allegato III. [...]

³⁵ La Germania propone di aggiungere almeno un nuovo considerando in cui si chiedi alla Commissione e agli Stati membri di adoperarsi per creare quanto prima canali di comunicazione elettronica sicuri che consentano di garantire l'autenticità e l'integrità.

5. In tutti i casi in cui per altri motivi [...] non fornisce le informazioni richieste o non le fornisce in maniera esaustiva o entro i termini, il destinatario ne comunica i motivi all'autorità di emissione senza indebito ritardo, al più tardi entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di emissione riesamina l'ordine alla luce delle informazioni fornite dal prestatore di servizi e, se necessario, fissa a quest'ultimo un nuovo termine per la produzione dei dati.

[...] ³⁶

6. Se non produce immediatamente i dati richiesti, il destinatario li conserva, tranne se le informazioni contenute nell'EPOC non consentono di indentificarli, nel qual caso il destinatario chiede chiarimenti conformemente al paragrafo 3. I dati sono conservati fino alla loro produzione sulla base dell'ordine europeo di produzione chiarito e il relativo certificato o attraverso altri canali, quali l'assistenza giudiziaria. Se la produzione e la conservazione dei dati non sono più necessarie, l'autorità di emissione e, ove applicabile ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 8, l'autorità di esecuzione, ne informa il destinatario senza indebito ritardo.

³⁶ L'Ungheria ha formulato una riserva su questa soppressione.

Articolo 10
Esecuzione dell'EPOC-PR

1. Quando riceve l'EPOC-PR il destinatario provvede, senza indebito ritardo, a conservare i dati richiesti. La conservazione cessa dopo 60 giorni, a meno che l'autorità di emissione confermi che è stata avviata la successiva richiesta di produzione.
2. Se l'autorità di emissione conferma entro il termine di cui al paragrafo 1 l'avvio della successiva richiesta di produzione, il destinatario conserva i dati per tutto il tempo necessario per la loro produzione una volta che la successiva richiesta di produzione è stata notificata.
3. Se la conservazione non è più necessaria, l'autorità di emissione ne informa il destinatario senza indebito ritardo.
4. Se non può ottemperare ai suoi obblighi perché il certificato è incompleto o contiene errori manifesti o informazioni insufficienti per eseguirlo, il destinatario ne informa l'autorità di emissione specificata nell'EPOC-PR senza indebito ritardo e chiede chiarimenti, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di emissione reagisce tempestivamente, al più tardi entro 5 giorni. Il destinatario, da parte sua, provvede affinché possano essere ricevuti i chiarimenti necessari per ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1.
5. Se non può ottemperare ai suoi obblighi [...] per impossibilità materiale **a causa di circostanze non determinate dal destinatario o dal prestatore di servizi al momento della ricezione dell'ordine** [...], il destinatario ne informa l'autorità di emissione specificata nell'EPOC-PR senza indebito ritardo e spiega i motivi, usando il modulo di cui all'allegato III. [...]
6. In tutti i casi in cui, per altri motivi, non conserva le informazioni richieste, il destinatario ne comunica i motivi all'autorità di emissione senza indebito ritardo, usando il modulo di cui all'allegato III. L'autorità di emissione riesamina l'ordine alla luce della giustificazione fornita dal prestatore di servizi.

Articolo 11
*Riservatezza e informazioni all'utente*³⁷

1. Il destinatario e, se diverso, il prestatore di servizi prende le misure necessarie per garantire la riservatezza dell'EPOC o dell'EPOC-PR e dei dati prodotti o conservati e [...] si astiene dall'informare la persona i cui dati sono ricercati, per **evitare di [...]** ostacolare il pertinente procedimento penale. **Informa la persona i cui dati sono ricercati solo su richiesta esplicita dell'autorità di emissione. In tal caso, l'autorità di emissione fornisce anche informazioni ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo al destinatario o, se diverso, al prestatore di servizi.**
2. Se **non** ha chiesto al [...] **prestatore di servizi** di informare la persona i cui dati sono ricercati [...] **in conformità del paragrafo 1**, l'autorità di emissione informa [...] tale persona [...]. [...] **L'autorità di emissione può posticipare l'informazione della persona i cui dati sono ricercati per tutto il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata** per non ostacolare il [...] procedimento penale. [...]
3. **L'autorità di emissione può astenersi dall'informare la persona di cui sono ricercati i dati relativi agli abbonati o agli accessi ove necessario e proporzionato per tutelare i diritti fondamentali e legittimi di un'altra persona, in particolare nel caso in cui tali diritti e interessi prevalgano sull'interesse di essere informata della persona i cui dati sono ricercati.** [...]
4. **Sono incluse le informazioni sui mezzi di ricorso disponibili a norma dell'articolo 17.**

³⁷ Finlandia e Germania hanno formulato riserve chiedendo ulteriori dettagli (disposizioni in materia di lingua, assistenza legale, informazioni dettagliate sui mezzi di ricorso, ecc.) e la Germania afferma inoltre che le persone interessate (non solo la persona i cui dati sono ricercati) dovrebbero essere informate.

Articolo 12
Rimborso delle spese

Laddove ciò sia previsto dal diritto nazionale dello Stato di emissione per gli ordini nazionali in situazioni analoghe, il prestatore di servizi può chiedere allo Stato di emissione il rimborso delle spese conformemente alle disposizioni nazionali. **Gli Stati membri comunicano le norme di rimborso alla Commissione, che le rende pubbliche.**

Articolo 12 bis [...]
[...] **Limitazioni all'uso dei dati acquisiti**

1. [...] **Qualora la persona i cui dati sono ricercati non risieda nel territorio dello Stato di emissione, e i dati relativi alle operazioni o al contenuto siano stati ottenuti tramite l'ordine europeo di produzione e l'autorità di emissione riceva informazioni che tali dati sono protetti con immunità o privilegi ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione [...], o siano soggetti, nello Stato di esecuzione, alle norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, o [...] se fatto valere da tale Stato membro che la divulgazione di tali dati inciderebbe sui suoi interessi fondamentali, come la sicurezza e la difesa nazionali, [...] le autorità competenti nello Stato di emissione garantiscono, durante il procedimento penale [...], che [...] tali motivi siano presi in considerazione come se fossero previsti dal loro diritto nazionale. [...] Le autorità competenti possono consultare le autorità dello Stato membro pertinente, la Rete giudiziaria europea in materia penale o Eurojust.**

2. **Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete a un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità competente nello Stato di emissione può chiedere all'autorità di esecuzione o all'autorità notificata di contattare l'autorità competente dello Stato di esecuzione per chiederle di esercitare il suo potere di revoca immediatamente. Se invece la revoca del privilegio o dell'immunità compete a un'autorità di un altro Stato membro o di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'autorità competente nello Stato di emissione può chiedere all'autorità interessata di esercitare il potere di revoca.**

Articolo 12 ter
Principio di specialità

1. **Le prove elettroniche non sono utilizzate ai fini di procedimenti diversi da quelli per i quali sono state ottenute conformemente alle disposizioni del presente regolamento, tranne:**
 - a) **ai fini dei procedimenti per i quali avrebbe potuto essere rilasciato un ordine di produzione europea conformemente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4; oppure**
 - b) **al fine di evitare una minaccia grave e immediata per la pubblica sicurezza dello Stato di emissione o i suoi interessi fondamentali.**

2. **Le prove elettroniche ottenute a norma del presente regolamento possono essere trasmesse a un altro Stato membro unicamente:**
 - a) **ai fini dei procedimenti per i quali avrebbe potuto essere rilasciato un ordine di produzione europea conformemente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4; oppure**
 - b) **al fine di evitare una minaccia grave e immediata per la pubblica sicurezza di tale Stato membro o i suoi interessi fondamentali.**

3. **Le prove elettroniche ottenute a norma del presente regolamento possono essere trasferite a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale unicamente alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo e al capo V della direttiva (UE) 2016/680.**

Capo 3: Sanzioni ed esecuzione

Articolo 13 *Sanzioni*³⁸

Fatti salvi i diritti nazionali che prevedono l'irrogazione di sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 9, 10 e all'articolo 11, **paragrafo 1**, del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e provvedimenti nonché loro eventuali modifiche.

Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni pecuniarie previste [...] siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri garantiscono che possano essere imposte sanzioni pecuniarie pari fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo del prestatore di servizi nell'esercizio precedente.

Articolo 14 *Procedure di modifica*

1. Se il destinatario non ottempera all'EPOC entro il termine stabilito o all'EPOC-PR, senza fornire motivi che siano accettati dall'autorità di emissione, questa può trasferire all'autorità competente dello Stato di esecuzione l'ordine europeo di produzione e l'EPOC, o l'ordine europeo di conservazione e l'EPOC-PR, unitamente al modulo di cui all'allegato III compilato dal destinatario e a qualsiasi altro documento pertinente, ai fini dell'esecuzione dell'ordine, con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilirne l'autenticità. A tal fine l'autorità di emissione traduce l'ordine, il modulo e qualsiasi altro documento di accompagnamento in una delle lingue [...] **accettate da** tale Stato membro e informa il destinatario del trasferimento.
2. Una volta ricevuta la documentazione, l'autorità di esecuzione riconosce senza ulteriori formalità **e prende le misure necessarie per l'esecuzione di:**
 - a) un ordine europeo di produzione, **a meno che ritenga che si applichi uno dei motivi di cui al paragrafo 4**, oppure
 - b) un ordine europeo di conservazione [...], a meno che ritenga che si applichi uno dei motivi di cui al paragrafo [...] 5 [...]

La decisione sul riconoscimento è adottata senza indebito ritardo e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine da parte dell'autorità di esecuzione.

³⁸ Finlandia, Germania e Lettonia hanno espresso una riserva sull'armonizzazione delle sanzioni.

2 bis. L'articolo 5, paragrafo 8, si applica per analogia.

3. Se riconosce l'ordine, l'autorità di esecuzione ingiunge formalmente al destinatario di ottemperare all'obbligo pertinente, informandolo della possibilità di opporsi all'esecuzione invocando uno dei motivi elencati al paragrafo [...] 4, **lettere da a) a e)**, o **al paragrafo 5**, nonché delle sanzioni applicabili in caso di inottemperanza, e fissa un termine per l'ottemperanza o l'opposizione.
4. [...] **Il riconoscimento o** l'esecuzione dell'ordine europeo di produzione **può essere negato solo** per uno dei seguenti motivi:
- a) l'ordine europeo di produzione non è stato emesso o convalidato da un'autorità di emissione conformemente all'articolo 4;
 - b) l'ordine europeo di produzione non è stato emesso in relazione a un reato di cui all'articolo 5, paragrafo 4;
 - c) il destinatario non ha potuto ottemperare all'EPOC per impossibilità materiale [...] o perché l'EPOC contiene errori manifesti;
 - d) l'ordine europeo di produzione non riguarda dati conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al momento della ricezione dell'EPOC;
 - e) il servizio esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - f) [...] **si applica uno dei motivi di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1.**³⁹
5. [...] **Il riconoscimento o** l'esecuzione dell'ordine europeo di conservazione **può essere negato solo** per uno dei seguenti motivi:
- a) l'ordine europeo di conservazione non è stato emesso o convalidato da un'autorità di emissione conformemente all'articolo 4;
 - b) il prestatore di servizi non ha potuto ottemperare all'EPOC-PR per impossibilità materiale [...] o perché l'EPOC-PR contiene errori manifesti;
 - c) l'ordine europeo di conservazione non riguarda dati conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al momento della ricezione dell'EPOC-PR;
 - d) il servizio esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento [...].
 - e) [...]

³⁹ Repubblica ceca, Finlandia, Ungheria, Germania e Lettonia hanno formulato una riserva sulla soppressione dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera f), e paragrafo 5, lettera e), con la motivazione che tale soppressione potrebbe essere sostenuta solo qualora venga aggiunta una clausola sui diritti fondamentali nonché sul rispetto delle norme costituzionali nazionali all'articolo 5, all'articolo 7 bis, paragrafo 2, e all'articolo 12 bis, paragrafo 1.

6. In caso di opposizione del destinatario **a norma del paragrafo 4, lettere da a) a e), e del paragrafo 5**, l'autorità di esecuzione decide se eseguire l'ordine sulla base delle informazioni fornite dal destinatario e, se necessario, delle informazioni supplementari ottenute dall'autorità di emissione in conformità al paragrafo 7.
7. Prima di decidere di non riconoscere o non eseguire l'ordine conformemente ai paragrafi 2 e 6, l'autorità di esecuzione consulta l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo appropriato. Se del caso, chiede ulteriori informazioni all'autorità di emissione. L'autorità di emissione risponde alla richiesta entro 5 giorni lavorativi.
8. Tutte le decisioni sono comunicate immediatamente all'autorità di emissione e al destinatario con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.
9. Se ottiene i dati dal destinatario, l'autorità di esecuzione li trasmette all'autorità di emissione entro 2 giorni lavorativi, a meno che tali dati siano protetti con un'immunità o un privilegio **o siano soggetti alle norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione** ai sensi del proprio diritto nazionale o incidano su interessi fondamentali del proprio Stato, come la sicurezza e la difesa nazionali. In tali casi informa l'autorità di emissione dei motivi della mancata trasmissione dei dati.
10. Se il destinatario non ottempera agli obblighi derivanti da un ordine che è stato riconosciuto e la cui esecutività è stata confermata dall'autorità di esecuzione, quest'ultima irroga una sanzione pecuniaria conformemente al proprio diritto nazionale. Contro la decisione che irroga la sanzione è disponibile un ricorso giurisdizionale effettivo.

Capo 4: Mezzi di ricorso

Articolo 15

[...]

[...]

[...]

Articolo 16
Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti [...]

1. Se ritiene che l'ottemperanza all'ordine europeo di produzione sia in contrasto con il diritto applicabile di un paese terzo [...], il destinatario informa l'autorità di emissione dei motivi per non eseguire l'ordine conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 5 e 6.
2. L'opposizione motivata contiene tutte le informazioni pertinenti sul diritto del paese terzo, sulla sua applicabilità al caso di specie e sulla natura dell'obbligo contrastante. Essa non può fondarsi sull'assenza, nel diritto applicabile del paese terzo, di disposizioni analoghe riguardo alle condizioni, alle formalità e alle procedure di emissione di un ordine di produzione, né sulla sola circostanza che i dati sono conservati in un paese terzo. **È presentata al più tardi 10 giorni dopo la data in cui il destinatario ha ricevuto l'EPOC. I termini sono calcolati in conformità della legislazione nazionale dell'autorità di rilascio.**
3. L'autorità di emissione riesamina l'ordine europeo di produzione sulla base dell'obiezione motivata. Se intende confermarlo, ne chiede il riesame da parte dell'organo giurisdizionale competente del proprio Stato membro. L'esecuzione dell'ordine è sospesa in attesa del completamento della procedura di riesame.

4. L'organo giurisdizionale competente valuta innanzitutto se esista un contrasto, esaminando
- a) se, in base alle circostanze specifiche del caso di specie, si applica il diritto del paese terzo e, in caso affermativo,
 - b) se il diritto del paese terzo, ove applicato alle circostanze specifiche del caso, vieta la divulgazione dei dati in questione.
5. Se ritiene che non esista alcun contrasto pertinente ai sensi dei paragrafi 1 e 4, l'organo giurisdizionale competente conferma l'ordine. Se accerta che il diritto del paese terzo, ove applicato alle circostanze specifiche del caso, vieta la divulgazione dei dati in questione, l'organo giurisdizionale competente decide se confermare o **revocare** [...] l'ordine. **La valutazione si basa** in particolare sui seguenti elementi, **dando al contempo particolare rilievo agli elementi di cui alle lettere a) e b)**:
- a) l'interesse tutelato dal diritto del paese terzo, compresi **i diritti fondamentali e altri interessi che impediscano la divulgazione dei dati, in particolare gli interessi di sicurezza nazionale del paese terzo**;
 - b) il grado di collegamento del procedimento penale per il quale l'ordine è stato emesso con una delle due giurisdizioni, risultante, tra l'altro:
 - dall'ubicazione, dalla cittadinanza e dalla residenza della persona i cui dati sono richiesti e/o della vittima,
 - dal luogo in cui il reato in questione è stato commesso;
 - c) il grado di collegamento tra il prestatore di servizi e il paese terzo in questione; in tale contesto, il luogo di conservazione dei dati non è di per sé sufficiente per stabilire un grado di collegamento significativo;
 - d) l'interesse dello Stato dell'indagine a ottenere le prove in questione, sulla base della gravità del reato e dell'importanza di acquisire le prove rapidamente;
 - e) le possibili conseguenze per il destinatario o il prestatore di servizi in caso di ottemperanza all'ordine europeo di produzione, comprese le sanzioni in cui può incorrere.

- 5 ter. **L'organo giurisdizionale può chiedere informazioni all'autorità competente del paese terzo tenendo in considerazione la direttiva 2016/680, in particolare il capo V, e nella misura in cui tale trasmissione non ostacoli il relativo procedimento penale.**
6. Se decide di revocare l'ordine, l'organo giurisdizionale competente ne informa l'autorità di emissione e il destinatario. Se stabilisce che l'ordine deve essere confermato, l'organo giurisdizionale competente ne informa l'autorità di emissione e il destinatario, che deve procedere ad eseguire l'ordine.

Articolo 17
*Ricorso effettivo*⁴⁰

1. **Fatti salvi ulteriori mezzi di ricorso disponibili ai sensi del diritto nazionale, qualsiasi persona [...]** i cui dati sono stati **ricercati [...]** tramite un ordine europeo di produzione ha diritto a un ricorso effettivo contro tale ordine. **Ove sia indagata o imputata, tale persona ha diritto a un ricorso effettivo** durante il procedimento penale [...] in cui i [...] **dati vengono utilizzati. Tali mezzi di ricorso non pregiudicano** i mezzi di ricorso disponibili ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/679.
2. [...]
3. Il diritto a un ricorso effettivo è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di emissione in conformità al diritto nazionale di tale Stato e include la possibilità di contestare la legittimità della misura, comprese la sua necessità e la sua proporzionalità.

⁴⁰ La Germania ha formulato una riserva sostenendo che qualsiasi persona interessata da un ordine dovrebbe avere il diritto a un ricorso, non solo una persona i cui dati siano stati ricercati e i mezzi di ricorso dovrebbero essere possibili anche in procedimenti penali contro ordini di conservazione.

4. Fatto salvo l'articolo 11, l'autorità di emissione adotta le misure appropriate per garantire che siano fornite informazioni sulle possibilità di ricorso ai sensi del diritto nazionale e per garantirne l'esercizio effettivo.
5. I termini o altre condizioni per la proposizione del ricorso sono uguali a quelli previsti in casi interni analoghi e sono applicati in modo da garantire alle persone interessate l'esercizio effettivo del ricorso.
6. Fatte salve le norme procedurali nazionali, gli Stati membri assicurano che nei procedimenti penali nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite l'ordine europeo di produzione.

Articolo 18

[...]

[...]

Capo 5: Disposizioni finali

Articolo 18 bis Lingua

Ogni Stato membro indica se e quali lingue oltre alla lingua o alle lingue ufficiali accetterà per la trasmissione dell'EPOC o dell'EPOC-PR, e/o dell'ordine europeo di produzione o dell'ordine europeo di conservazione in caso di esecuzione.

Articolo 19 Monitoraggio e rendicontazione

1. Entro il [data di applicazione del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati e altre evidenze.
2. In ogni caso, gli Stati membri raccolgono e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità pertinenti. I dati raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno entro il 31 marzo per l'anno civile precedente e includono, **per quanto possibile**:
 - a) il numero di EPOC e EPOC-PR emessi, per tipo di dati richiesti, prestatori di servizi destinatari e situazione (di emergenza o meno, **convalida ex post**);
 - b) il numero di EPOC e EPOC-PR adempiuti e non adempiuti, per tipo di dati richiesti, prestatori di servizi destinatari e situazione (di emergenza o meno);
 - c) per gli EPOC adempiuti, la durata media per l'ottenimento dei dati richiesti dal momento dell'emissione dell'EPOC all'ottenimento dei dati, per tipo di dati richiesti, prestatori di servizi destinatari e situazione (di emergenza o meno);

- d) il numero di ordini europei di produzione trasmessi a uno Stato di esecuzione e da questo ricevuti ai fini dell'esecuzione, per tipo di dati richiesti, prestatori di servizi destinatari e situazione (di emergenza o meno), e il numero di tali ordini adempiuti;
- e) il numero di ricorsi proposti contro gli ordini europei di produzione nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione, per tipo di dati richiesti;
- f) **il numero di casi in cui non è stata concessa la convalida ex post.**

3. I fornitori di servizi possono raccogliere, conservare e pubblicare statistiche; se sono stati raccolti tali dati possono essere inviati alla Commissione entro il 31 marzo per l'anno civile precedente e, nella misura del possibile, possono includere:

- a) **il numero di EPOC e EPOC-PR ricevuti, per tipo di dati richiesti, Stati membri e situazione (di emergenza o meno);**
- b) **il numero di EPOC e EPOC-PR adempiuti e non adempiuti, per tipo di dati richiesti, Stati membri e situazione (di emergenza o meno);**
- c) **per gli EPOC adempiuti, la durata media per fornire i dati richiesti dal momento della ricezione dell'EPOC alla fornitura dei dati, per tipo di dati richiesti, Stati membri e situazione (di emergenza o meno).**

Articolo 20

Modifiche del certificato e del modello

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare gli allegati I, II e III al fine di rispondere efficacemente all'eventuale necessità di migliorare il contenuto dei moduli EPOC e EPOC-PR e del modulo per fornire informazioni sull'impossibilità di eseguire l'EPOC o l'EPOC-PR.

Articolo 21
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 20 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dal *[data di applicazione del presente regolamento]*.
3. La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴¹.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

⁴¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

Articolo 22
Comunicazioni

1. Entro il *[data di applicazione del presente regolamento]* ogni Stato membro notifica alla Commissione:
 - a) le autorità che, conformemente al proprio diritto nazionale, sono competenti ai sensi dell'articolo 4 per l'emissione, [...] la convalida, **la trasmissione e/o la ricezione** degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione **o delle relative notifiche**;
 - b) l'autorità o le autorità di esecuzione che sono competenti per l'esecuzione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione per conto di un altro Stato membro;
 - c) gli organi giurisdizionali competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari conformemente all'articolo [...] 16;
 - d) **le lingue accettate per la trasmissione dell'EPOC o dell'EPOC-PR e/o di un ordine europeo di produzione e di un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione in conformità dell'articolo 18 bis.**

2. La Commissione rende disponibili le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo pubblicandole su un apposito sito web o sul sito web della Rete giudiziaria europea di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio⁴².

Articolo 23
Relazione con [...] altri strumenti, accordi e modalità

Il presente regolamento non incide sugli altri strumenti, accordi e modalità dell'UE e internazionali concernenti [...] l'acquisizione di prove che rientrano anche nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

⁴² Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).

Articolo 24 Valutazione

Entro il [5 anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento, che include una valutazione della necessità di ampliarne l'ambito di applicazione. Se necessario, la relazione è corredata di proposte legislative. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

Articolo 25 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [[...] 24 mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente